

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Rappresentanza processuale volontaria e difetto della legittimatio ad processum, conseguenze

*La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari. L'inosservanza dell'art. 77 c.p.c. comporta il difetto della "legittimatio ad processum" in capo al rappresentante - esclusivamente - processuale e dunque la nullità della procura alle liti ed il difetto di ius postulandi in capo al difensore officiato dal rappresentante meramente processuale ed ulteriormente l'invalida costituzione del rapporto processuale.*

*L'accertamento relativo alla "legittimatio ad processum" del rappresentante - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto. Il giudicato interno si determina allorchè la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e quindi sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.9.2017, n. 21307**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che, "se può in effetti convenirsi con la sentenza impugnata che nella procura rilasciata dalla S. sia contenuto il conferimento a B.S. del potere rappresentativo sia di natura sostanziale che processuale, altrettanto non può dirsi con riguardo alla procura rilasciata dal L. con atto per notar omissis del 27 marzo 1999" (così ricorso, pag. 7); che invero dal letterale tenore della procura "si evince con chiarezza che i poteri di rappresentanza conferiti dal L. sono solo quelli di natura esclusivamente processuale, e non anche sostanziale" (così ricorso, pag. 9); che ne discende "l'invalidità della rappresentanza processuale (...) e, per conseguenza diretta, la invalidità della procura alle liti rilasciata, per conto del L., dal mandatario B. al difensore" (così ricorso, pag. 9).

Deduce che sul punto la impugnata sentenza nulla motiva ed esplicita, obliterando integralmente la quaestio de qua puntualmente eccepita.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 in combinato con l'art. 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce le stesse circostanze addotte con il primo motivo e dunque la invalidità della procura conferita dal L. al B., siccome rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 c.c., art. 1326 c.c., commi 2 e 3, art. 2702 c.c. e art. 215 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1325 c.c., n. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio - omessa ammissione di mezzo istruttorio in violazione dell'art. 345 c.p.c. - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo ed il secondo motivo sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce l'esame contestuale. Ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.

Si evidenzia che la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari" (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054)

Si evidenzia altresì che l'inosservanza dell'art. 77 c.p.c., comporta il difetto della "legittimatio ad processum" in capo al rappresentante - esclusivamente - processuale (cfr. Cass. 31.7.2015, n.

16274) e dunque la nullità della procura alle liti (cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578) ed il difetto di ius postulandi in capo al difensore officiato dal rappresentante meramente processuale ed ulteriormente l'invalida costituzione del rapporto processuale.

Si evidenzia inoltre che l'accertamento relativo alla "legittimatio ad processum" del rappresentante - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054; cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578, secondo cui parimenti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio l'invalidità della procura alle liti conferita dal rappresentante esclusivamente "processuale").

Si evidenzia ancora che il giudicato interno si determina allorchè la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e quindi sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello (cfr. Cass. sez. lav. 21.12.2011, n. 28078).

Alla luce dei premessi rilievi si osserva nel caso di specie quanto segue. In primo luogo, che indiscutibilmente la procura per notar omissis del 27.3.1999 è di natura solo "processuale": "il L. costituisce procuratore speciale il signor xxx (...) affinché possa, a tutti gli effetti, legalmente rappresentare ed assistere il mandante, in ogni causa attiva e passiva, promossa o da promuovere avanti Corti di Appello, i dipendenti Tribunalixxxx quindi potrà: (...) spiccare citazioni; eleggere domicili; fare interventi e sfratti, chiedere e accordare rinvii; tentare ogni mezzo di prova; sollevare incidenti e resistere ai medesimi; appellare sentenze; promuovere giudizi di opposizione e di revocazione e ingiunzione ed opporsi alle medesime; agire in via assicurativa ed in via esecutiva (...)" (così ricorso, pagg. xxxxx. 12 - 14). Conseguentemente non coglie nel segno l'affermazione della corte territoriale secondo cui la procura per notar omissis del 27.3.1999 "si configura quale vero e proprio mandato generale alle liti, comprensivo pertanto anche del potere di esperire in giudizio azioni analoghe a quella intrapresa dal B. per conto del L. nell'ambito della presente controversia" (così sentenza d'appello, pag. 6). In secondo luogo, che la preliminare eccezione di invalidità della rappresentanza processuale conferita da Lxxxx da C.A.M. - siccome d'altronde si desume dal difetto di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del controricorrente - unicamente in sede di comparsa conclusionale d'appello.

Conseguentemente il profilo del difetto della "legittimatio ad processum" in capo al rappresentante - esclusivamente - processuale non era stato prospettato nel corso del giudizio di primo grado nè il primo giudice aveva statuito al riguardo.

Si evidenzia per altro verso che il ricorrente ha sin dal giudizio di prime cure domandato "la declaratoria di simulazione assoluta della scrittura privata del 25.7.1995" (così controricorso, pag. 3) intercorsa con L.G. e con S.M..

Conseguentemente sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi dell'accordo simulatorio (cfr. Cass. 17.4.2014, n. 8957; Cass. 23.11.2004, n. 22054).

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 158/2011 della corte d'appello di Catanzaro va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 158/2011 della corte d'appello di Catanzaro; rinvia ad altra sezione della medesima corte d'appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità